CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale Sezione V

Ricorso in appello n. 5861/2010

Come autorizzato con Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V n. 3560 del 29.07.2010,

Si Notifica

a SODDE ALESSANDRO e più e ad ogni altro soggetto interessato, tutti ammessi al contributo per gli impianti fotovoltaici (annualità 2008) anche in seguito alla riapertura dei termini del febbraio 2009; tutti già controinteressati nel ricorso n. 1040/2008 proposto nanti il T.A.R. Sardegna e tutti già nominalmente indicati tanto nella Gazzetta Ufficiale – parte seconda del 7 maggio 2009 n. 52, quanto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna – annunzi legali del 8 maggio 2009 n. 14.

che

il dott. Manfredo Atzeni, residente in Capoterra (Ca) loc.tà Poggio dei Pini Strada 11 n. 11, c.fis. TZNMFR51L23B354U, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Mauro Barberio, Stefano Porcu e Federico Tedeschini presso lo Studio Legale del quale è elettivamente domiciliato in Roma Largo Messico n. 7; ha proposto appello al Consiglio di Stato, depositato in data 30 giugno 2010, iscritto al n. R.G. 5861/2010, assegnato alla Sezione V del predetto Consiglio di Stato

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante
in carica e il Direttore del Servizio Energia dell'Assessorato
dell'Industria della Regione Autonoma della Sardegna

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Sardegna - Cagliari: sezione I n. 391/2010 non notificata, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso n. 1040/2008. La riforma della Sentenza

viene richiesta a cagione dei motivi qui di seguito riassunti: I provvedimenti impugnati in primo grado strutturavano il procedimento per l'erogazione di contributi nella Regione Sardegna per impianti fotovoltaici, annualità 2008, relativamente a persone fisiche e soggetti giuridici privati diversi dalle imprese. Il sistema procedimentale prevedeva che la domanda fosse presentata mediante la compilazione di apposito modulo elettronico reso disponibile sul sito internet della Regione Sardegna. Si fa, immediatamente, rilevare che la pubblicazione della data di avvio della presentazione delle domande sul sito internet è stata effettuata il medesimo giorno nel quale si potevano (dovevano) presentare le domande. Indi - sempre nello stesso giorno - è stata disposta la spedizione per la pubblicazione presso il BURAS (che risulterà assolutamente inutile). L'erogazione dei contributi - senza previa indicazione di criteri oggettivi e di modalità specifiche cui l'Amministrazione si sarebbe dovuta obbligatoriamente vincolare - è avvenuta sic et simpliciter "secondo l'ordine cronologico di compilazione del modulo elettronico". Raggiunta la soglia massima (fino alla concorrenza di un ulteriore 10%), il Servizio Energia dell'Assessorato ha, quindi, proceduto alla pubblicazione sul BURAS e sul sito istituzionale dell'ente di un avviso di chiusura della ricezione delle domande. Sulla base di quanto stabilito dalla lex specialis, nessuno avrebbe dovuto, preventivamente, conoscere data e ora della pubblicazione sul sito internet della Regione, momento questo (la pubblicazione sul sito internet) che (in base a quanto stabilito dal bando) avrebbe dovuto rappresentare il termine di inizio per la presentazione delle domande (da

presentarsi in via telematica, mediante modulo elettronico). Chi prima, pertanto, avrebbe presentato la propria istanza, avrebbe certamente ottenuto l'agognato finanziamento. L'unico requisito previsto per la concessione del contributo, lo si fa rilevare, risultava essere l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il dott. Atzeni, essendo interessato all'ottenimento dei contributi, avendo in corso di autorizzazione due progetti di installazione per impianti fotovoltaici in immobili di sua proprietà, intendeva presentare rituale domanda. Sabato 4 ottobre 2008 venne pubblicato sul sito l'avviso - non si sa a che ora - ma è certo che alle 12,19 la procedura di ricezione risultava già chiusa. L'appellante si trovò, pertanto, impossibilitato a presentare le proprie domande che il sistema informatico dell'ente - già saturo di richieste gli aveva rifiutato. Reputando, a buon diritto, che il sistema e le modalità elaborate dalla Regione Sardegna fossero marcatamente illegittime, il dott. Atzeni frappose ricorso nanti il T.A.R. Sardegna che inspiegabilmente - dopo avergli fatto proporre notifica per pubblici proclami (tanto nella Gazzetta Ufficiale, quanto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna) - lo ha respinto. La sentenza, peraltro, è erronea e ingiusta e viene impugnata per le seguenti ragioni.

** *** ** ***

I. La ricostruzione proposta dal Primo Giudice non convince e, soprattutto, si appalesa erronea e contraddittoria nel rapporto tra le premesse e i conseguenti esiti. In nessun atto di "gara" è stato predeterminato il giorno e l'ora nei quali sarebbe stato possibile presentare domanda per il finanziamento. E questo è un dato certo, incontrovertibile e non contestato. Il bando pubblico, esplicitamente, stabiliva che sarebbe stato

possibile "presentare domanda di accesso agli aiuti a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS del presente bando e fino ad esaurimento delle risorse". Come il bando, anche le direttive di attuazione, non hanno indicato giorno e ora, ma è stato solo precisato che "L'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia provvede ad emanare il bando, da pubblicarsi sul BURAS e sul sito internet della Regione, con cui sono resi noti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso agli aiuti" (doc. 4 - art. 7 co. 1). In buona sostanza, pertanto, la lex specialis ha previsto una modalità legata a un termine del tutto indeterminato. Ciò premesso non si comprende il senso di quanto riportato nella sentenza impugnata là dove fa rilevare che "Il 28.09.2008, sui quotidiani il Corriere della Sera e l'Unione Sarda veniva dato avviso che il bando sarebbe stato pubblicato il 4.10.2008. Il 4.10.2008 il bando veniva regolarmente pubblicato sul Buras e sul sito internet della Regione, come previsto dalle Direttive". La previa informazione attraverso quotidiani regionali e/o nazionali e la previa pubblicazione sul sito internet della Regione del giorno di apertura del termine di presentazione delle offerte, in quale atto "di gara" sono mai stati stabiliti? Quando mai il bando o le direttive hanno stabilito e previsto tale modalità di preinformazione? Mai in nessun punto. Mai!

Proprio le Direttive - in modo tranchant - prevedono (doc. 4 - art. 7 co. 7) che "data e ora di attivazione del procedimento per l'acquisizione delle domande sul modulo elettronico, e di scadenza ultima per la trasmissione dell'intera documentazione per posta raccomandata, saranno indicate nel bando". La pubblicazione anticipata sul sito internet della Regione (doc. 12) e sui quotidiani l'Unione Sarda e il Corriere della Sera

(docc. 13 e 14) non rilevano. Sono state, infatti, modalità non previste, non preventivate procedimentalmente e, pertanto - se non illegittime - risultano quantomeno neutre e del tutto ininfluenti ai fini della conoscibilità della data di apertura del termine di presentazione delle domande. Alla luce delle predette modalità distorsive si comprende appieno l'illegittimità del criterio cronologico così come utilizzato dalla Regione. Non può, pertanto, non rilevarsi l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado che non hanno legittimamente consentito all'appellante di presentare domanda e che sono stati posti in essere in dispregio della lex specialis di gara e dei principi generali.

** *** ** **

- II. Giova, ancora, ad abundantiam, evidenziare due aspetti non ininfluenti:
- 1) Fermo quanto già infra dedotto, il sistema usato dalla Regione che prevedeva la pubblicazione del bando e, quindi, la conseguente e immediata presentazione delle domande il giorno medesimo affidava l'ammissibilità della domanda, letteralmente, ad un puro colpo di fortuna. Questa modalità è marcatamente illegittima anche alla luce dell'art. 2 del D.P.G.R. Sardegna 3 dicembre 1949, n. 5 (in attuazione del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 norme di attuazione dello statuto regionale) che impone la pubblicazione sul BURAS dei decreti degli assessori che possono interessare la generalità dei cittadini. Non v'è chi non veda come la predetta modalità di pubblicazione del bando non risponda alle finalità di conoscibilità per i cittadini, ma abbia rappresentato, nella sostanza, una vera e propria modalità elusiva della conoscibilità perché prima che la collettività potesse essere messa nella situazione di conoscere

provvedimento e contenuti e quindi partecipare al bando - solo (chiamiamoli così!) i più accorti sono stati messi nelle condizioni di presentare nei termini domanda di finanziamento.

2) A conferma di quanto evidenziato al punto n. 1 si fa rilevare che - in tutte le altre regioni italiane - si è seguito un meccanismo procedimentale che (già in fase di bando, onde evitare le predette modalità distorsive) prevedeva la previa indicazione del dies a quo, dal quale sarebbe stato possibile presentare istanze e domande di finanziamento e contributo.

** *** ** ***

III. Non coglie, davvero, nel segno neppure la disinvoltura con la quale il Primo Giudice ha liquidato la seconda doglianza. Non è, davvero, dato comprendere quali (e ove siano stabiliti) i citati "rigorosi requisiti di ammissibilità a finanziamento". L'affermazione è tanto apodittica, quanto indimostrata. A ben guardare, infatti, L'art. 12 della legge 241/1990 stabilisce che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1". Il legislatore chiarisce alle amministrazioni che non è consentito procedere con erogazioni e sovvenzioni senza predeterminare i criteri e le modalità mediante i quali i vantaggi economici dovranno essere concessi ai privati. Senza dei criteri oggettivi e delle modalità specificate e chiare di attribuzione dei vantaggi economici, si fa strada, non solo l'arbitrio, ma lo sperpero pubblico. Ciò cui mira la norma esaminata sta nel far sì che ottenga i contributi chi propone il progetto o la soluzione migliore. Chi, insomma, è in grado di massimizzare, di far ulteriormente fruttificare, i contributi concessi - sulla base di una verifica discrezionale della P.A. - questo (questi) saranno coloro cui dovranno essere concessi i finanziamenti pubblici. Concedere sovvenzioni sulla base del mero criterio cronologico di presentazione delle istanze sovverte, come già visto nel vizio n. 1, il buon andamento e l'imparzialità e, in concreto, si pone in contrasto con la disposizione esaminata.

P.Q.M.

il dott. Manfredo Atzeni, mediante il patrocinio dei propri legali, insiste affinché piaccia a codesto Eccellentissimo Consiglio di Stato accogliere il presente ricorso in appello e, previa sospensione, piaccia annullare e/o riformare la Sentenza n. 391 del 26.03.2010 del T.A.R. Sardegna, sez. I. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

** *** ** *** **

e che

Con la già citata Ordinanza n. 3560/2010 del 29.07.2010, la sez. V del Consiglio di Stato, oltre ad autorizzare la presente notifica per pubblici proclami, ha fissato la trattazione dell'appello nel merito per l'udienza del 3 dicembre 2010.

Cagliari lì 2.08.2010

avv. Mauro Barberio

C102324 (A pagamento).

